

Informativa di Studio n. 3/2020 del 18/03/2020

A tutti i Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”)

**Norme di
interesse per tutti
i contribuenti**

Articolo 37: Sospensione versamenti contributi lavoratori domestici. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Articolo 54: Moratoria mutui “prima casa” anche per i professionisti. Per nove mesi a decorrere dal 17 marzo 2020, in deroga alla vigente disciplina concernente i requisiti ed i beneficiari della moratoria, possono accedere alla moratoria di cui in titolo anche i professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un periodo successivo al 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Articolo 67: Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. I termini di decadenza per l'accertamento da parte dei detti enti impositori è prorogata di due anni.

Articolo 68: Sospensione dei termini di versamento di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e altri atti. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento o da avvisi di accertamento fiscali, doganali e locali, o da avvisi di addebito INPS o ingiunzioni emesse dagli enti territoriali. Detti versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Nulla è stato disposto per rateazioni fiscali o di cartelle in corso. La scadenza delle rate di “rottamazioni” scadenti il 28 febbraio e il 31 marzo è prorogata al 31 maggio 2020.

Articolo 83: Processi tributari. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospesa ogni attività e ogni termine processuale, anche di proposizione di reclami, ricorsi o appelli.

Articolo 104: Proroga della validità dei documenti di riconoscimento. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità (non le patenti) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17 marzo, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

**Norme di
interesse per**

Articolo 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di

**professionisti e
imprese**

collaborazione coordinata e continuativa. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione Separata INPS e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti sempre alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità (non imponibile fiscalmente) per il mese di marzo pari a 600 euro.

Articoli 60-62: Sospensione e proroga dei versamenti.

- (i) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono **prorogati** al 20 marzo 2020.
- (ii) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, i versamenti da autoliquidazione relativi a:
- ritenute fiscali su lavoro dipendente;
 - IVA;
 - contributi previdenziali e assistenziali, nonchè ai premi per l'assicurazione obbligatoria (**N.B., non ad esempio le tasse di concessione governative, che vanno comunque pagate entro il 20 marzo da tutti e quindi a prescindere dai ricavi conseguiti nel 2019**),
- che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, sono **sospesi** fino al 31 maggio 2020. I predetti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- (iii) Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi non superiori a 400.000 e che nel mese di febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i ricavi e i compensi percepiti dal 17 al 31 marzo non sono assoggettati alle ritenute d'acconto. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- (iv) Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti meglio dettagliati in nota ¹, i termini dei

¹ E cioè:

versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi *sine die*.

- (v) Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui in nota 1, i termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte (che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta), nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono sospesi ma vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 62: Sospensione dei termini degli adempimenti. Per tutti i soggetti sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (come, ad esempio, la dichiarazione IVA e le comunicazioni periodiche), che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Articolo 65: Credito d'imposta per botteghe e negozi. Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Detto credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11 marzo 2020 (cioè gli esercizi commerciali che sono stati autorizzati a rimanere aperti in questo periodo) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Articolo 106: Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 e 2478-bis c.c. e dalle

-
- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
 - c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 - i) aziende termali e centri per il benessere fisico;
 - l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
 - m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
 - n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
 - o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
 - p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 - q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
 - r) alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.

diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2019 è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 28 giugno 2020). Sempre in deroga alle disposizioni statutarie, le società possono prevedere (i) l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza o mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché (ii) lo svolgimento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza.

Ulteriori disposizioni d'interesse.

Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro (articolo 64): è previsto un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta (nel limite massimo di 20.000 euro) da imprenditori e lavoratori autonomi per la sanificazione degli ambienti di lavoro al fine di contenere gli effetti del contagio.

Proroga mutui e finanziamenti (articolo 56): previa richiesta da avanzare al concedente di riferimento, le imprese possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ed altri finanziamenti rateali (anche leasing) sino al 30 settembre 2020. La stessa norma prevede il divieto di revoca, fino al 30 settembre, delle aperture di credito e degli anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020. Non rientrano nell'agevolazione le esposizioni creditizie già deteriorate.

Garanzie rafforzate su nuovi finanziamenti (articoli 49 e 57): sono previste varie forme di garanzia per facilitare alle imprese l'accesso al credito. La tipologia di misura accessibile, in relazione ad ogni specifico caso, va valutata di concerto con i propri istituti di credito di riferimento.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento ritenuto d'occorrenza.

Studio Ferri Commercialisti

La presente informativa, per la rappresentazione volutamente sintetica delle informazioni in essa contenute, non costituisce in alcun modo parere tributario.